

Codice A1821A

D.D. 13 febbraio 2020, n. 224

L.R.. 38/94 e s.m.i. Variazione denominazione sociale associazione da "COORDINAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE ANC-REGIONE PIEMONTE" a "COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE ANC REGIONE PIEMONTE-ODV" già iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" e adeguamento statutario in base al De



ATTO N. DD-A18 224

DEL 13/02/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1821A - Protezione civile

OGGETTO: L.R.. 38/94 e s.m.i. Variazione denominazione sociale associazione da "COORDINAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE ANC-REGIONE PIEMONTE" a "COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE ANC REGIONE PIEMONTE-ODV" già iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, Sezione "Organismi di collegamento e coordinamento" e adeguamento statutario in base al Decreto Legislativo 117/2017.

Viste:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
 - la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
- la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;
- la D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

Dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art.10, commi 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n.1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;

Visto il Dlgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2, lettera b) della legge 6/6/2016 n. 106" il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore.

Tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *"fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti..." nei relativi registri..... e..." il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore."*

considerato che, con determinazione dirigenziale n. 1548/A1803A del 24/05/2017, l'associazione COORDINAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE ANC-REGIONE PIEMONTE (C.F. 97814710014) è stata iscritta nel Registro Regionale del Volontariato, nella Sezione "Organismi di Collegamento e Coordinamento";

vista la comunicazione di cambio denominazione sociale e modifica statutaria inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione in oggetto, alla Direzione Coesione Sociale, competente per la tenuta del Registro Regionale, nonché al settore Protezione Civile, pervenute in data 16/12/2019, prot. n. 60018;

Vista la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria, svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale, aventi sede a Torino, in merito alla conformità dell'adeguamento statutario dell'associazione in oggetto, al D.lgs 117/2017, comunicato con e-mail del 27/01/2020, prot. n. 3476/A1821A, agli atti del settore;

vista la documentazione di seguito elencata, trasmessa dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione in oggetto, con nota protocollata al n. 60018/A1818B in data 16/12/2019, agli atti del settore:

- Nuovo statuto registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale Torino 1, il 10/12/2019, al n. 6676, serie 3;
- Verbale assemblea straordinaria;
- certificazione aggiornata attribuzione codice fiscale organizzazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- documento di identità del legale rappresentante l'associazione.

Considerato, pertanto, che l'Associazione di cui sopra continua ad essere in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa (L.R. n. 38/1994 e disciplina regionale attuativa) per il mantenimento dell'iscrizione alla sezione "Organismi di Collegamento e Coordinamento" del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23
- legge regionale 29 agosto 1994 n. 38
- Dlgs. 3/7/2017 n. 117

determina

- di procedere alla variazione della denominazione sociale da “COORDINAMENTO DI PROTEZIONE CIVILE ANC-REGIONE PIEMONTE” a “COORDINAMENTO PROTEZIONE CIVILE ANC REGIONE PIEMONTE-ODV”, (C.F. 97814710014), già iscritta nella Sezione “Organismi di collegamento e coordinamento” del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
- di confermare, a seguito di adeguamento statutario previsto dal D.lgs 117/2017, l’iscrizione alla sezione “Organismi di collegamento e coordinamento” del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, in conformità ai requisiti previsti dall’art. 2 della L. R. 38/94, nonché dal punto 2 dell’Allegato alla D.G.R. n. 38-2389 del 5 marzo 2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1821A - Protezione civile)
Fto Sandra Beltramo